

STATUTO

GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVERETO TN VIA BEZZI 40

Numero REA: TN - 232240

Codice fiscale: 02542090226

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

	all. A	
	STATUTO SOCIALE	
	contenente i patti disciplinanti il funzionamento	
	della società a responsabilità limitata	
	"Gestione servizi alla persona s.r.l. impresa sociale"	
	Art. 1. (Denominazione)	
	È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/17, la Società a responsabilità limitata denominata "Gestione servizi alla persona s.r.l. impresa sociale" , in sigla "Ge.S.A.P. s.r.l. impresa sociale" .	
	Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza della società.	
	Art. 2. (Oggetto sociale)	
	La società ha carattere sociale, avendo come scopo primario la gestione di Servizi territoriali, diurni e residenziali, rivolti a minori, adulti in difficoltà, persone svantaggiate, persone anziane e persone disabili, ed esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che costituiscono l'oggetto sociale:	
	A) SERVIZI TERRITORIALI E DOMICILIARI	
	Servizi di assistenza scolastica; Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari; Assistenza domiciliare socio assistenziale; Assistenza domiciliare socio sanitaria; Progetti terapeutico riabilitativi sostenuti da budget di salute; Servizio di telesoccorso e tele video assistenza; Telefonia sociale; Servizio di mediazione familiare; Laboratori di educativa territoriale; Servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo dei minori; Promozione dell'educazione sportiva	

	nelle scuole; Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali; Servizio di mediazione	
	culturale; Segretariato sociale; Trasporto sociale; Unità mobile di strada; Servizio	
	di pronto intervento sociale; Assistenza ospedaliera; Promozione e gestione di	
	centri sportivi e polisportivi anche rivolti a persone in stato di disagio; Promozione	
	e gestione di laboratori agricoli, artigianali, musicali e artistici; Organizzazione di	
	servizi elioterapici e di cure termali;	
	B) SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	
	Nido e micronido d'infanzia; Servizi integrativi al nido (spazio bambini e bambine	
	e centro per bambini e le famiglie); Centro sociale polifunzionale; Comunità	
	alloggio per adolescenti; Comunità di pronta e transitoria accoglienza; Comunità di	
	prima accoglienza per minori in attesa di giudizio; Casa famiglia; Comunità	
	educativa a dimensione familiare; Comunità di accoglienza per gestanti, madri e	
	bambini; Casa di accoglienza per donne maltrattate; Casa protetta per donne	
	vittime di tratta e/o sfruttamento; Comunità tutelare per persone non	
	autosufficienti; Comunità familiari; Alloggi sociali per adulti in difficoltà; Centri	
	antiviolenza; Alloggi protetti per persone anziane, Centri di accoglienza per adulti;	
	Strutture residenziali e/o diurne per il trattamento dei disturbi alimentari; Strutture	
	residenziali psichiatriche; Centri diurni psichiatrici; Presidi di riabilitazione	
	funzionale in regime residenziale e semi-residenziale per soggetti portatori di	
	disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; Residenze sanitarie assistenziali; Strutture	
	residenziali e semi-residenziali di riabilitazione per tossicodipendenti; Presidi per	
	la prevenzione e il trattamento delle dipendenze e delle ludopatie; Centri	
	residenziali per cure palliative; Centri di salute mentale; Consultori familiari;	
	Centri di riabilitazione estensiva per soggetti portatori di disabilità fisiche,	
	psichiche e sensoriali; Centri per la tutela della salute mentale; Centri estivi.	

	<i>-la gestione ed organizzazione di corsi di formazione anche cofinanziati da Enti</i>	
	<i>Pubblici, dallo Stato o dalla Comunità Europea (FSE e simili);</i>	
	<i>La società può assumere in via non prevalente interessenze e partecipazioni sotto</i>	
	<i>qualsiasi forma, in altre imprese che svolgano attività analoga o comunque</i>	
	<i>accessoria all'attività sociale, non riservate dalla legge a società in possesso di</i>	
	<i>particolari requisiti od iscritti in appositi albi professionali.</i>	
	La società, entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento	
	del proprio oggetto sociale principale, potrà, in particolare, compiere:	
	- stipulazione di contratti di leasing per l'acquisto di beni immobili e mobili	
	funzionali all'attività svolta dalla società;	
	- operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche mediante stipulazione di	
	contratti di mutuo con concessione di garanzie reali su beni immobili di proprietà	
	sociale;	
	- operazioni di apertura di rapporti bancari di conto corrente;	
	- operazioni aventi ad oggetto la concessione di fidejussioni con limiti massimi di	
	garanzia prestabiliti; di avalli; di garanzie in genere, anche reali, a favore di	
	chiunque, sia nell'interesse della società che di terzi;	
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari	
	finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385,	
	quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24	
	febbraio 1998, n. 58, e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n.	
	39, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti iscritti in	
	appositi albi ed elenchi o muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.	
	La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in senso soggettivo:	
	pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento	

	dell'attività statutaria, o ad incremento del patrimonio della società.	
	Essa può, tuttavia, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e	
	degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci,	
	nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione	
	sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura	
	comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; essa può,	
	inoltre, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli	
	avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti, ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle	
	imprese sociali, che non siano soci della presente impresa, finalizzate alla	
	promozione di specifici progetti di utilità sociale.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale. È ammesso il rimborso al	
	socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato	
	nei limiti di cui all'articolo 3 comma 3 lettera a D.Lgs. 112/2017.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche	
	sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle	

	responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli	
	previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o	
	compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le	
	medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla	
	necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle	
	attività di interesse generale perseguite dalla società;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a	
	soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di	
	dividendi dal comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni	
	economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di	
	quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti	
	gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo	
	operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano	
	erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi	
	direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in	
	ragione della loro	
	qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto	
	dell'attività di interesse generale perseguita dalla società;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	

	finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni	
	specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite	
	può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche	
	sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	
	Art. 3. (Sede)	
	La società ha sede nel Comune di Rovereto (TN), all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo	
	111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere in Italia e all'estero	
	unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza	
	stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	sopraindicato senza necessità di verbale notarile.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento	
	della sede in Comune diverso da quello sopra indicato; queste ultime delibere, in	
	quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci da	
	adottarsi con verbale notarile.	
	Art. 4. (Durata)	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e si intenderà prorogata	
	di anno in anno se sei mesi prima dello scadere di detto termine o degli anni	
	successivi non venga dato preavviso di scioglimento a mezzo di lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Art. 5. (Domicilio dei soci)	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende	
	essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal registro delle imprese.	
	Per domicilio si intende non solo l'indirizzo fisico, ma anche alternativamente il	

	numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, se e in quanto comunicati alla	
	società.	
	Art. 6. (Capitale sociale)	
	Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00.	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non	
	proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche	
	del capitale sociale. Tale clausola potrà essere modificata solo con il consenso di	
	tutti i soci.	
	Salvo diverso accordo, si presume che le partecipazioni dei soci siano	
	proporzionali ai conferimenti effettuati.	
	La quota di partecipazione del socio in mora nell'esecuzione del conferimento è	
	soggetta alla disciplina dell'articolo 2466 c.c.	
	La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante	
	passaggio di riserve a capitale; il tutto conformemente alle disposizioni di legge in	
	materia (articoli 2481-bis - 2481-ter del Codice Civile) in forza di deliberazione	
	dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche	
	dell'atto costitutivo.	
	In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai	
	soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento.	
	L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il	
	caso di cui all'articolo 2482-ter Codice Civile, anche mediante offerta di quote di	
	nuova emissione a terzi.	
	L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale sia	
	mediante l'acquisto a qualsiasi titolo delle partecipazioni sociali, deve avvenire	

secondo il principio di non discriminazione.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (articoli 2482 - 2482-bis - 2482-ter - 2482-quater Codice Civile) mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Art. 7. (Finanziamenti dei soci)

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Art. 8. (Titoli di debito)

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con deliberazione assembleare con la maggioranza prevista dal successivo articolo tredici.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito devono essere nominativi e devono indicare: a) la denominazione,

10 di 26

	alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a	
	puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in	
	pagamento e donazione; si intendono compresi altresì il trasferimento della nuda	
	proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.	
	L'intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria o la reintestazione, da parte	
	della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non	
	è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali o di parte di	
	esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.	
	Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende trasferire in tutto o in parte la	
	propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della	
	persona dell'acquirente, del corrispettivo offerto e delle altre condizioni relative	
	alla cessione, mediante raccomandata inviato agli altri soci e a ciascun	
	amministratore.	
	Nei trenta giorni successivi al ricevimento di detta comunicazione (risultante dal	
	timbro postale), i soci, a pena di decadenza, devono far pervenire sempre a mezzo	
	raccomandata al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di	
	esercitare la prelazione, o la volontà di attivare la procedura di arbitraggio di cui	
	oltre.	
	I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di	
	condizioni.	
	Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero manchi un	
	corrispettivo, gli aventi diritto potranno esercitare la prelazione versando la somma	
	di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato	
	ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della	

	suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.	
	Qualora il corrispettivo o il valore indicato sia considerato da uno o più	
	prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il	
	socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore	
	che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà	
	nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede	
	la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore	
	così attribuito alla partecipazione.	
	L'arbitratore dovrà giudicare con "equo apprezzamento", entro trenta giorni dal	
	giorno del ricevimento dell'incarico.	
	La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto	
	del proposto negozio traslativo dovrà essere notificata all'organo amministrativo, il	
	quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.	
	I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente possono dunque	
	esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo	
	amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di	
	ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza.	
	Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà	
	attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci nei termini	
	previsti dal precedente punto paragrafo, il trasferimento per atto tra vivi delle	
	partecipazioni sociali potrà avvenire in favore del terzo.	
	Art. 10. (trasferimento della partecipazione a causa di morte)	
	Il trasferimento delle quote a causa di morte è subordinato al preventivo mero	
	gradimento da parte dell'organo amministrativo. A tal fine l'erede, gli eredi o il	

	legatario del socio defunto devono richiedere all'organo amministrativo di	
	esprimere il proprio gradimento mediante lettera raccomandata a/r che deve essere	
	inviata non oltre 60 dal decesso del socio.	
	L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 15 giorni dal	
	ricevimento della richiesta, al richiedente e agli altri soci la propria decisione. In	
	manca di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso.	
	Qualora l'erede, gli eredi o il legatario non abbiano ottenuto il gradimento, e i soci	
	superstiti, entro 30 giorni dalla comunicazione del mancato gradimento, non si	
	siano dichiarati disposti ad acquistare la quota, la società delibera il rimborso della	
	quota del socio defunto ai sensi dell'articolo 2473 c.c. comma 4.	
	L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione devono essere effettuati	
	entro 180 giorni dal decesso del socio e in proporzione al patrimonio sociale al	
	momento del decesso. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di	
	mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la	
	determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal	
	tribunale del luogo dove ha sede la società su istanza della parte più diligente.	
	L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul	
	valore da rimborsare.	
	Art. 11. (Recesso)	
	Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge (articoli 2469, 2473,	
	2481-bis, 2497-quater del Codice Civile).	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento che deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e	
	del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento (in difetto, rileverà il	
	domicilio comunicato dal socio alla società ai sensi del precedente articolo cinque);	

	tale raccomandata deve essere spedita alla società nel rispetto dei seguenti termini:	
	- entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che	
	lo legittima o, in difetto di iscrizione, dalla trascrizione della decisione nel libro	
	delle decisioni dei soci;	
	- entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio di un determinato fatto,	
	legittimante il recesso, diverso da una decisione; all'uopo, l'organo amministrativo	
	è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso	
	entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza;	
	- almeno centottanta giorni prima, ove il recesso sia esercitabile in qualunque	
	momento, sulla base della legge o di particolari clausole statutarie.	
	Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge o da specifiche	
	clausole statutarie.	
	In ogni caso, il recesso produce efficacia verso la società solo dal momento in cui	
	la raccomandata è pervenuta presso la sede legale della società; inoltre, da questo	
	momento il socio recedente:	
	- non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società	
	medesima (espresso per mezzo dell'organo amministrativo il quale viene all'uopo	
	investito del relativo potere);	
	- non può alienare la propria partecipazione sociale.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle	
	imprese a cura dell'organo amministrativo.	
	I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria	
	partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto	
	del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando	
	anche il valore di avviamento.	

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 12. (Esclusione)

Oltre ai casi previsti dalla legge possono essere esclusi su istanza di ogni singolo socio, i soci che sono dichiarati falliti, condannati per bancarotta semplice o fraudolenta, che risultano interdetti, inabilitati o condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Decisioni dei soci

Art. 13. (materie e diritto di voto)

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto o dalla legge.

Il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione sociale.

Ogni socio, risultante tale ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile, ha diritto di intervenire in assemblea.

Art. 14. (modalità di decisione)

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante **deliberazione assembleare**, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile ovvero mediante **consultazione scritta** o sulla base del **consenso espresso per iscritto**.

Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale (in tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione

	assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata,	
	alla stregua delle disposizioni che seguono) e negli altri casi stabiliti dalla legge.	
	L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non	
	assembleare (cioè mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto) è effettuata ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile alla	
	data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti	
	nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del	
	socio cedente allegando la ricevuta di deposito al registro imprese relativa al titolo	
	di trasferimento. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia	
	assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento,	
	ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento	
	deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nel testo della decisione.	
	Art. 15. (assemblea dei soci)	
	L'assemblea dei soci di cui all'articolo 2479-bis del Codice Civile è convocata	
	anche fuori della sede sociale purché in Italia o in altro Stato facente parte	
	dell'Unione Europea, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo del capitale, salvo i casi in cui la convocazione è riservata	
	all'organo amministrativo da disposizioni di legge.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea	
	può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.	

	La convocazione avviene mediante avviso inviato con lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento, telefax o messaggio di posta elettronica spediti ai soci	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al domicilio, al numero di	
	fax o all'indirizzo di posta elettronica risultanti ai sensi del precedente articolo	
	cinque.	
	Se spedito successivamente, l'avviso dovrà essere ricevuto almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione	
	ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una	
	volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto	
	salvo il termine più lungo di cui all'articolo 24 delle presenti norme di	
	funzionamento.	
	L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti	
	disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e	
	tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della	
	riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli amministratori (o i sindaci o il revisore se nominati) non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella	

	quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Il socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare in	
	assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla	
	società.	
	La rappresentanza dovrà essere attribuita mediante delega scritta, recante il nome	
	del rappresentante, con l'indicazione di eventuali limiti e facoltà di subdelega; nel	
	silenzio, la subdelega non è ammessa.	
	E' ammessa anche una delega per più assemblee, indipendentemente dal loro	
	ordine del giorno.	
	Se la delega viene conferita per una singola assemblea, essa ha effetto anche per la	
	seconda convocazione.	
	La delega può essere attribuita a soci o a non soci, ma non agli amministratori o ai	
	membri degli eventuali organi di controllo o ai dipendenti della società, né alle	
	società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o	
	ai dipendenti di queste.	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo	
	amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o	
	dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori	
	con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi,	
	l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza del capitale	
	presente. Se il verbale non è redatto da notaio, l'assemblea nomina un segretario,	
	anche non socio; se occorre, nomina anche uno o più scrutatori, anche non soci,	
	sempre a maggioranza del capitale presente.	

19 di 26

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale sottoscritto.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto nonché le inderogabili disposizioni di legge che per particolari delibere richiedono l'unanimità del consenso dei soci o maggioranze più elevate. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti ed astenuti.

Amministrazione

Art. 16. (Modalità di amministrazione e requisiti di nomina amministratori)

La società può essere amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata dell'incarico e del compenso.

La nomina degli amministratori può essere riservata a soggetti esterni.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.

Nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo

restando che, anche nel caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione e gli aumenti di capitale.

Art.17. (Funzionamento organo amministrativo)

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica, per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di assenza o impossibilità di questi, dal consigliere più anziano, presso la sede sociale o in altro luogo, a mezzo comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei consiglieri intervenuti.

Art. 18. (Poteri amministratori e loro delegabilità)

L'organo amministrativo ha i poteri di gestione della Società ed ha facoltà di compiere gli atti necessari od opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli riservati alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo determinandone i

22 di 26

	funzionamento.	
	Il sindaco/i sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle	
	disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/17, ed attestano che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto	
	del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del	
	Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.	
	106 comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai	
	sindaci.	
	Il sindaco/i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie,	
	sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.	
	Nel caso in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 10 quinto comma d.lgs. 112/17 la	
	società è sottoposta, inoltre, alla revisione legale dei conti.	
	Art. 20. (Esercizio sociale e bilancio)	
	L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio di esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.	
	L'organo amministrativo, redige, inoltre, il bilancio sociale secondo le linee guida	
	di cui al precedente articolo 16 e deve tenere conto, tra gli altri elementi, della	
	natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della	
	valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Sia bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono essere depositati presso il	
	registro delle imprese.	
	Il bilancio sociale deve essere, inoltre pubblicato sul sito internet della società e, a	

tal fine, la stessa dovrà dotarsi di un sito internet.

Art. 21. (Libri sociali)

I libri sociali sono i seguenti:

libro giornale; libro degli inventari; libro della adunanze dell'assemblea; libro delle adunanze dell'organo amministrativo.

Art. 22. (Trattamento economico dei lavoratori)

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale.

Art. 23. (Attività di volontariato)

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricorrendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti da disposizioni vigenti.

I volontari sono iscritti in apposito registro.

I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta dalla società, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 24. (Destinazione utili)

La società può destinare una quota non superiore al tre cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti

dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 d.lgs. 112/17, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Art. 25. (Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori delibera la nomina degli stessi con la indicazione di quelli ai quali compete la rappresentanza della società.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3 lettera a) d.lgs. 112/17, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni.

Art. 26. (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di cui al d.lgs. 112/17, al codice del Terzo settore ed alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine mediante M.U.I.